

Preso atto che il contratto di appalto Rep. n. 4288 del 16/11/2020 prevede, ai sensi dell'art. 92 commi 3 e 4 del D.Lgs. 159/2011 e smi, la condizione risolutiva qualora pervenisse all'Amministrazione informazione prefettizia interdittiva riferita al contraente;

Visti per contro:

- il D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni), convertito nella L.120/2020, art. 3 comma 4, di cui si riporta un estratto: *"Nei casi di cui al comma 2, qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo recedono dai contratti, fatti salvi il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite **fermo restando quanto previsto dall'articolo 94, commi 3 e 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159**";*
- il D.Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia), art. 94 comma 3, di cui si riporta un estratto: *"I soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, **non procedono alle revoche o ai recessi di cui al comma precedente nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione**" e al comma 4: "Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche nel caso in cui emergano elementi riferiti a tentativi di infiltrazione";*
- il D.Lgs. 50/2016 (Codice Appalti), art. 108 comma 2 lettera b), di cui si riporta un estratto: *"Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso **qualora: [...] b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo** che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80";*

Vista la comunicazione dello scrivente, inoltrata a mezzo PEC in data 25/03/2022 con prot. 3142 al direttore dei lavori [REDACTED] e alla ditta [REDACTED], in cui si chiede alla ditta di presentare per iscritto le proprie osservazioni e memorie eventualmente corredate da documentazione e al direttore dei lavori di relazionare lo stato di esecuzione dell'opera;

Vista la relazione sullo stato di esecuzione dell'opera, redatta dal direttore dei lavori [REDACTED] assunta agli atti del Comune di Medolla con prot. 3428 del 04/04/2022, in cui si attesta che l'opera è in via di ultimazione essendo state completate indicativamente il 95% delle lavorazioni previste, come altresì evincibile dalla documentazione fotografica ad essa allegata;

Vista la lettera della ditta [REDACTED], pervenuta al Comune di Medolla in data 05/04/2022 prot. 3483 di cui si riporta un estratto: *"Siamo infine a precisare che per l'appalto di cui all'oggetto, la scrivente ha in corso di ultimazione i lavori avendo già realizzato circa il 95-96 % dell'esecuzione dell'opera, pertanto come espressamente previsto dall'art. 94 comma 3 del D.lgs 159/2011, l'amministrazione NON può risolvere il contratto, escutere la fideiussione e applicare eventuali penali, essendo queste ultime previste quale mero indennizzo per l'amministrazione nel caso in cui fosse costretta allo scorrimento della graduatoria ovvero a procedere ad una nuova procedura di gara, aspetti non sussistenti nel caso di cui si discute.";*

Dato atto che il termine per la fine lavori è fissato al 06/05/2022 come da proroga contrattuale concessa in data 25/02/2022 con prot. 1972;

Dato atto di trovarsi nella situazione descritta all'art. 94 commi 3 e 4 del Codice Antimafia;

Considerato che debba prevalere l'interesse pubblico alla completa esecuzione delle opere, ormai in via di ultimazione, in quanto risulterebbe più gravoso e antieconomico procedere oggi ad una

risoluzione contrattuale e successivo affidamento a nuova ditta, con conseguente allungamento dei tempi di ultimazione dell'intervento;

Con la presente, il sottoscritto geom. Alberto Annovi, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate

alla luce dello stato di ultimazione dell'opera, come documentato con relazione del direttore dei lavori prot. 3428 del 04/04/2022

RITIENE

in applicazione dell'art. 94 commi 3 e 4 del Codice Antimafia, di non procedere al recesso del contratto in essere con la ditta [REDACTED] al fine di consentire, nei tempi prestabiliti, il completamento dei lavori di riparazione dei danni, miglioramento sismico e risparmio energetico della sala polivalente Arcobaleno e circolo ricreativo siti in via Grande 23 a Medolla (MO).

Distinti saluti.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Geom. Alberto Annovi
(originale firmato digitalmente)